# REGOLAMENTO (CEE) N. 3746/81 DEL CONSIGLIO

## del 21 dicembre 1981

## che stabilisce il regime applicabile agli scambi commerciali con Cipro dopo il 31 dicembre 1981

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo relativo al regime da applicare nel 1981, nel quadro della decisione adottata dal Consiglio di associazione CEE-Cipro, il 24 novembre 1980, che prevede il passaggio alla seconda tappa dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro scade il 31 dicembre 1981 [1];

considerando che non è stato concluso entro i termini previsti il protocollo relativo al regime commerciale applicabile negli anni 1982 e 1983 nel quadro della decisione adottata il 24 novembre 1980 dal Consiglio di associazione CEE-Cipro;

considerando che, nell'attesa della conclusione di questo protocollo, è opportuno prorogare il regime applicato dalle Comunità agli scambi con Cipro dell'ambito dell'associazione con questo paese per non interrompere bruscamente certe correnti di scambio tradizionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regime degli scambi commerciali istituito con l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro [2], compreso il protocollo aggiuntivo [3], il protocollo complementare [4] e il protocollo concluso in seguito alla adesione della Repubblica ellenica alle Comunità [5], regime applicabile nella Comunità dopo il 31 dicembre 1981 e fino al 30 giugno 1982.

*Articolo 2*

1. I prodotti qui di seguito elencati originari di Cipro sono ammessi all'importazione nella Comunità, ai dazi doganali della tariffa doganale comune applicabili, ridotti nelle seguenti proporzioni:

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Tasso di riduzione (%) |
|---|---|---|
| 07.01 | Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: | |
| | A. Patate | |
| | II. di primizia: | |
| | a) dal 1° gennaio al 15 maggio | 60 |
| | b) dal 16 maggio al 30 giugno | 55 (a) |
| | G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili: | |
| | ex II. Carote e navoni: | |
| | — carote | |
| | — dal 1° gennaio al 31 marzo | 60 |
| | — dal 1° aprile al 15 maggio | 60 (b) |
| | ex S. Pimenti o peperoni dolci | |
| | — dal 1° gennaio al 30 giugno | 50 (c) |
| 08.04 | Uve, fresche o secche: | |
| | A. fresche: | |
| | I. da tavola: | |
| | ex a) dal 1° novembre al 14 luglio: | |
| | — dall'8 giugno al 30 giugno | 60 (d) |

(a) Entro il limite di un contingente tariffario comunitario di 60 000 tonnellate.
(b) Entro il limite di un contingente tariffario comunitario di 2 300 tonnellate.
(c) Entro il limite di un contingente tariffario comunitario di 125 tonnellate.
(d) Entro il limite di un contingente tariffario comunitario di 2 980 tonnellate.

[1] GU n. L 174 del 30. 6. 1981, pag. 28.

[2] GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 2.
[3] GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 2.
[4] GU n. L 172 del 28. 6. 1978, pag. 2.
[5] GU n. L 174 del 30. 6. 1981, pag. 2.

2. I tassi di riduzione previsti al paragrafo 1 si applicano ai dazi doganali effettivamente applicati in ogni momento nei confronti dei paesi terzi.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1981.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. RIDLEY